

PARERE N. 9 del 22 marzo 2007

MASSIMA

La mancata comunicazione da parte della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate di notizie circa l'eventuale avvio nei confronti dell'interpellante di attività di accertamento preclude il procedimento consultivo. Stante la natura preventiva dell'istituto disciplinato dall'art. 21 della L. n. 413/1991 deve, infatti, ritenersi preclusa l'espressione del parere laddove sia già intervenuto un accertamento e così pure nelle ipotesi in cui sia iniziata, nei confronti dell'interpellante, un'attività di controllo, con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna.